



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26-05-2025	Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 234 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI, D.LGS. N. 267/2000. PERIODO 2025-2028
---	---

L'anno: duemilaventicinque

Il giorno: ventisei

Del mese di: maggio

Alle ore: 19:30

nel Comune di Villa Sant'Antonio, nella Sala Consiliare ed in videoconferenza, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, **Prima** convocazione nelle persone dei Signori:

Frongia Fabiano	Presente	Sanna Virna	Assente
Pau Arianna	Presente	Melis Ilenia	Presente
Atzori Maurizio	Presente	Biancareddu Maria Rita	Presente
Marras Pietro Paolo	Presente	Sionis Ignazia	Presente
Passiu Antonello	Assente	Biancareddu Serena	Assente
Mura Angela	Assente		

Risultano presenti n. 7, assenti n. 4.

Il **Sig. Frongia Fabiano** - Presidente - assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in videoconferenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione -art. 97, comma 4, lett. a del D.Lgs. n. 267/2000, il **Segretario Comunale Dr. Lorenzo Mascia**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;
- l'art. 236, il quale stabilisce che ai revisori dei conti sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità;
- l'art. 238 che stabilisce che l'affidamento dell'incarico di revisore dei conti è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, del rispetto dei limiti di cui al comma 1, in quanto il revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali: non più di 4 in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non più di 3 in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999, non più di 1 in comuni con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti.

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2024 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2019 con la quale è stato nominato quale revisore unico dei conti, la Dott.ssa Lucia Biagini.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.07.2022, con la quale è stato rinnovato l'incarico di revisore unico dei conti alla Dott.ssa Lucia Biagini per il triennio 2022/2025.

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo di Revisione Economico- Finanziaria per il triennio 2025-2028.

Richiamati:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "*Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario*", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.

Viste:

- la L.R. n. 24 del 17.12.2012 recante “*Norme in materia di revisione contabile negli enti locali*” che, all’art. 1, stabilisce “*Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148*”;
- la L.R. n. 3 del 08.02.2013 che all’art. 3 comma 3, stabilisce “*All’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” e che ha quindi reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012.*

Dato atto che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte della Regione Sardegna, hanno continuato ad applicarsi le modalità di nomina dell’organo di revisione previste dal Tuel.

Vista la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*” che, all’art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna.

Rilevato che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell’estrazione pubblica;
- l’Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco secondo i principi di proporzionalità tra l’anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarle;
- l’organo abilitato effettua l’estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall’organo assembleare.

Rilevato che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all’art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS.

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l’istituzione dell’elenco e l’articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l’inserimento nell’albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l’effettuazione dell’estrazione pubblica è il consiglio comunale.

Dato atto che, con la determinazione dell’Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica Rep. n. 702/6283 del 19/02/2025, è stato approvato l’elenco regionale aggiornato dei Revisori legali dei conti degli Enti Locali per l’annualità 2025.

Dato atto che dovendo nominare il Revisore dei conti del Comune di Villa Sant’Antonio per il triennio 2025/2028 occorre procedere mediante estrazione pubblica, secondo il disposto della L.R. 2 del 4 febbraio 2016, art. 36.

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 241 del T.U. D.Lgs. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l’Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;
- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) del D.M. 21.12.2018, il compenso al revisore può essere maggiorato fino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente sia di parte capitale, calcolata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alle tabelle B e C, allegate al suddetto decreto.

Richiamato l'art. 3 co. 1 D.M. 21.12.2018 il quale stabilisce che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Considerato che l'ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale è quello relativo al triennio 2025-2027, con delibera CC n. 10 del 15.04.2025, e che la popolazione al 31.12.2024 è pari a 318 abitanti.

Visti i dati relativi alla Spesa corrente ed alla Spesa per investimenti di cui all'ultimo Bilancio di previsione aggiornato, dai quali si evince che possono essere applicate entrambe le maggiorazioni, sia a) che b) essendo i valori superiori alla spesa media prevista dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018 per la classe demografica del comune di Villa Sant'Antonio.

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21.12.2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

Compenso base annuo lordo (Comuni < 500 abitanti)	€ 2.480,00
Maggiorazione 10% per spesa media pro capite di parte corrente > media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B D.M. 21.12.2018	€ 248,00
Maggiorazione 10% per spesa media pro capite per investimenti > media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C D.M. 21.12.2018	€ 248,00
SUBTOTALE	€ 2.976,00
+ cassa previdenza 4%	€ 119,04
SUBTOTALE	€ 3.095,04
+ IVA 22%	€ 680,91
SUBTOTALE	€ 3.775,95
+ Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)	€ 200,00
TOTALE	€ 3.975,95

Ritenuto, pertanto, attribuibile al revisore dei conti un compenso annuo massimo pari a € 2.976,00, più contributo cassa previdenziale, IVA e rimborso spese viaggio.

Tenuto conto che la spesa annua massima sostenibile, pari a € **3.975,95** trova copertura finanziaria al capitolo 1010 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016;
- la determinazione Rep. N. 702/6283 del 19/02/2025 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa contabile n. 138 del 28/04/2025 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina a Revisore dei Conti dell'Ente.

Dato atto che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse (09/05/2025) sono pervenute n. 21 domande di cui si allegano i curricula.

Dato atto che, così come indicato nello stesso avviso, le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano l'Ente nella scelta del soggetto a cui affidare l'incarico di revisore dei conti.

Dato atto che i curricula pervenuti, unitamente all'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2025, approvato con determinazione RAS n. 702 - Prot. n. 6283 del 19/02/2025, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri dall'Ufficio Contabile per la scelta del nominativo.

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il Comune di Villa Sant'Antonio per il triennio 2025-2028 secondo la procedura indicata dal richiamato art. 3 delibera G.R. n.14/35 del 23.03.2016.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco Frongia illustra la proposta di delibera in oggetto esponendo la disciplina regionale e la procedura di nomina del Revisore unico. A tal fine, ricorda che il Comune ha pubblicato apposito avviso per la raccolta di candidature precisando però che le candidature non sono vincolanti al fine della costituzione della rosa dei nominativi dalla quale estrarre il nominativo del Revisore. Prende atto dell'assenza di consiglieri di minoranza e procede con la nomina degli scrutatori Pau Arianna e Melis Ilenia.

Con l'assistenza dei suddetti scrutatori procede alle operazioni di voto con distribuzione delle schede a tutti i consiglieri. Le schede con i voti vengono raccolte in un'urna e subito dopo si procede alle operazioni di scrutinio delle stesse ottenendo il seguente risultato:

- Dott.ssa Serra Cecilia - voti 2 – elenco regionale n. 728
- Dott. Locci Paolo - voti 3 – elenco regionale n. 810
- Dott. Colli Luigi - voti 3 – elenco regionale n. 143

Visto l'esito della votazione, si evince che la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Villa Sant'Antonio per il triennio 2025/2028 risulta composta da:

- Dott.ssa Serra Cecilia - voti 2 – elenco regionale n. 728
- Dott. Locci Paolo - voti 3 – elenco regionale n. 810
- Dott. Colli Luigi - voti 3 – elenco regionale n. 143.

Dopodiché, si procede all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016. Pertanto, con l'assistenza continua degli scrutatori nominati dal Sindaci, viene effettuata l'estrazione pubblica inserendo nell'urna per ciascun candidato designato un foglio ripiegato per garantire la riservatezza del nominativo trascritto.

Gli scrutatori procedono ad effettuare l'estrazione e danno lettura dei nominativi dei revisore dei conti estratti:

1. Locci Paolo (primo estratto),
2. Colli Luigi (secondo estratto),
3. Serra Cecilia (terzo estratto)

Il Sindaco Frongia, appurato che non ci sono interventi, mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Con votazione resa in forma palese, che reca il seguente risultato

presenti: n. 7; votanti: n. 7; favorevoli: n. 7; astenuti: n. 0; contrari: n. 0

DELIBERA

Di nominare il Dr. Locci Paolo Revisore dei Conti del Comune di Villa Sant'Antonio per il triennio 2025/2028;

Di nominare, in caso di rinuncia da parte del primo estratto Dr. Locci Paolo, il secondo estratto Dott. Colli Luigi, ed in caso di ulteriore rinuncia, il terzo estratto Dott.ssa Serra Cecilia;

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei conti nella misura del limite stabilito dal Decreto Ministeriale 21.12.2018 pari a € 2.976,00, più contributo cassa previdenziale e IVA, più il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Di riconoscere al Revisore dei conti le maggiorazioni previste dalle tabelle B e C allegata al DM 21.12.2018 nel seguente modo:

- maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B.
- maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C.

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 DM 21.12.2018, al Revisore dei conti avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, calcolato nella misura pari a un quinto del prezzo della benzina verde, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge.

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa.

Con separata votazione resa in forma palese, che reca il seguente risultato

presenti: n. 7; votanti: n. 7; favorevoli: n. 7; astenuti: n. 0; contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione conseguente al presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente

Pareri ai sensi e per gli effetti art.49, 1° comma e 151 del T.U.E.L n°267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
Data: 26-05-2025
Il Responsabile del servizio
Frongia Fabiano

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**
Data: 26-05-2025
Il Responsabile del servizio
Frongia Fabiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente